



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.  
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

TITOLO EVENTO

LA RIFORMA DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE: PRIMI  
APPROFONDIMENTI

# ELEMENTI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

**Matteo Pozzoli**

25 SETTEMBRE 2017  
MILANO

# Legge 106/2016

Art.4 «Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), si provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore mediante la redazione di un codice per la raccolta e il coordinamento delle relative disposizioni, con l'indicazione espressa delle norme abrogate a seguito della loro entrata in vigore, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

...

d) definire forme e modalità di organizzazione, amministrazione e controllo degli enti ispirate ai principi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità, partecipazione degli associati e dei lavoratori nonché ai principi di efficacia, di efficienza, di trasparenza, di correttezza e di economicità della gestione degli enti, prevedendo strumenti idonei a garantire il rispetto dei diritti degli associati e dei lavoratori, con facoltà di adottare una disciplina differenziata che tenga conto delle peculiarità della compagine e della struttura associativa nonché della disciplina relativa agli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti o intese con lo Stato

# Art.13 Scritture contabili e bilancio

Gli enti del Terzo settore (ETS) sono distinti ai fini del bilancio in:

- non-piccoli
- piccoli

Il comma 2 ci dice quando un ETS è «piccolo». È piccolo quando «ha» un bilancio «con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro»

Il bilancio dei non piccoli è composta da:

- stato patrimoniale
- rendiconto finanziario, «con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente»
- relazione di missione «che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie»

Il bilancio dei non piccoli è composta da:

rendiconto finanziario per cassa

Il comma 3, poi, afferma che Il bilancio è redatto «in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore»

# Gli ETS «commerciali»

Gli ETS «principalmente» o «prevalentemente» commerciali:

- tengono le scritture ex art.2214, c.c.
- redigono il bilancio seguendo le disposizioni civilistiche (artt.2423 e ss, 2435-bis, 2435-ter, c.c.)

# Approvazione e deposito

1. L'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore:

...

c) approva il bilancio (art.25, co.1, CTS)

Per arrivare al deposito dobbiamo aspettare l'art.48, il quale dispone al comma 3 che «I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno»

«Dove» depositare il bilancio?

- Gli ETS non iscritti nel registro delle imprese depositano il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore (art.48, CTS)
- Gli ETS «commerciali» depositano il bilancio presso il registro delle imprese (art.13)
- Le imprese sociali depositano il bilancio presso il registro delle imprese (dlgs 112/2017, art.9)

# Art. 87. Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli Enti del terzo settore (cenni)

Le Aps e le Odv in regime forfetario sono esentate dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture, anche resta l'obbligo di conservazione dei documenti ricevuti ed emessi (art.86, co.5)

Gli «altri» ETS, in relazione all'attività complessivamente svolta:

- redigono scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione. Tale obbligo si considera assolto con la tenuta del libro giornale e del libro degli inventari ex artt.2216 e 2217, c.c., e
- rappresentano adeguatamente in apposito documento, da redigere entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente, distinguendo le attività indicate all'articolo 6 da quelle di cui all'articolo 5,
- conservano le scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore quello indicato dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

in relazione alle attività svolte con modalità commerciali, di cui agli articoli 5 e 6 del CTS:

- tengono, anche al di fuori dei limiti quantitativi, le scritture contabili previste dalla contabilità semplificata (art. 18, co.1 del dPR 600/1973)

Se nell'esercizio delle attività di cui agli artt.5 e 6 non sono stati conseguiti proventi per un ammontare superiore a 50.000 euro, per l'anno successivo può essere mantenuto in luogo delle scritture per l'attività complessivamente svolta, il «rendiconto economico e finanziario» di cui all'art.13, co.2

# Art.14 Bilancio sociale

Gli ETS «con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro»:

- depositano il bilancio sociale presso il registro unico nazionale
- pubblicano il bilancio sociale nel proprio sito internet

Il bilancio sociale è redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia (art. 97) e il Consiglio nazionale del Terzo settore

L'ETS tiene conto anche della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte

Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui pubblicano annualmente e tengono aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'art. 41 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati

## «Altri» libri sociali obbligatori

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, co.1 (registro dei volontari) gli ETS devono tenere:

- il libro degli associati o aderenti
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto (fatta eccezione per gli enti religiosi nei limiti previsti dall'art.4, co.3)

# Art.30: Organo di controllo

Deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico:  
nelle fondazioni

nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore quando  
siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità

L'obbligo della nomina cessa se due dei tre limiti non sono superati  
per due esercizi consecutivi  
negli ETS con patrimoni destinati (art.10, CTS)

Caratteristiche e qualifiche: art.2399, c.c.; almeno uno dei soggetti è scelto tra  
le categorie di cui all'art.2397, co.2, c.c.

Documentazione: libro dell'organo di controllo (art.15, co.1, lett.c), CTS)

Relazione: il bilancio sociale dà atto degli esiti dell'attività di monitoraggio  
(art.30, co.7); l'organo di controllo tiene conto delle (eventuali) denunce  
nella relazione all'assemblea (art.29, co.2)

# Attività svolta

L'organo di controllo :

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto
- rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del dlgs 231/2001, qualora applicabili
- adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.14
- esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari

# Art.31: Revisione legale dei conti

Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6 (controllo contabile dell'organo di controllo), deve essere nominato un soggetto incaricato della revisione legale:

- nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore, quando queste superano per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
  - totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro
  - ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro
  - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i limiti non sono superati

- negli ETS con patrimoni destinati (art.10, CTS)

Qualifiche: revisore legale dei conti o società di revisione legale iscritti nel registro del MEF

# Art.29: Denunzia al tribunale e all'organo di controllo

Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, in quanto compatibile

Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, che hanno più di 500 associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile

# Art.28: Responsabilità

«Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393 *-bis*, 2394, 2394 *-bis*, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili»

# GRAZIE PER L'ATTENZIONE !!!

